



SENT. 1013/2020  
R.G. 4642/18  
CRON. 3910/20  
REP. 439

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Barra nella persona dell'Avv. Cira Santaniello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. RG 7642 degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: risarcimento danni derivante da circolazione stradale,

TRA

██████████ Salvatore (c.f. ██████████) rapp.ta e difesa dell'avv. ██████████ e ██████████ dall'avv. ██████████ Luca Saggese (c.f. ██████████), presso lo studio dei quali è elett.te domiciliato in Cercola (NA) alla Via Europa, 29, PEC: ██████████ come da procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

Soc. Assicurazioni ██████████ SpA (P.I. ██████████) nella qualità di F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in ██████████ (TV) alla Via ██████████ rapp.ta e difesa dall'avv. ██████████ (c.f. ██████████) presso il cui studio elett.te dom.lia in ██████████ (NA) alla Via ██████████, PEC: ██████████ in virtù di procura in atti;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Rese all'udienza del 22.10.2019 come da atti e da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9.04.2018 alla Soc. Assicurazioni ██████████ n. q. F.G.V.S., quale impresa designata dalla Consap, in persona del legale rapp.te p.t., l'istante conveniva in giudizio la predetta innanzi al Giudice di Pace di Barra per l'udienza del 29.05.2018.

h

Premetteva che in data 25.07.2017, alle ore 13.30 circa, in Ponticelli, alla Via Oplonti, all'altezza del Rione Lotto "0", nel mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito al fianco destro da un ciclomotore che si dileguava rapidamente senza prestare soccorso; che veniva dopo qualche ora trasportato presso l'ospedale "Villa Betania", ove gli veniva diagnosticato "contusione della parte toracica" guaribile in 5 giorni; che, dopo l'evento, si erano rese necessarie ulteriori cure; che, in data 15.09.2017, veniva sporta querela contro ignoti presso il Comando dei Carabinieri di Ponticelli; premetteva, altresì, di aver provveduto, senza esito, a richiedere il risarcimento alla società [REDACTED] quale impresa designata dalla Consap per la Campania alla gestione del Fondo Di Garanzia Vittime della Strada, e chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed oltre spese di lite con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari. Produceva in atti alla costituzione in giudizio, nel fascicolo di parte, copia della richiesta risarcitoria pervenute alla [REDACTED] S.p.A., n.q. F.G.V.S. in data 29.11.2017 e alla Consap in pari data, documentazione medica, atto di querela, decreto di archiviazione, relazione medica di parte.

Si costituiva la [REDACTED] S.p.A. F.G.V.S. che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, nel merito ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto.

Ammessa ed espletata la prova, nonché la CTU medico legale, all'udienza del 22.10.2019, sentite le conclusioni delle parti, la causa veniva riservata a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Preliminarmente si rileva che la domanda è proponibile in quanto risulta agli atti dalla produzione del ricorrente la raccomandata inviata alla [REDACTED] SpA, per il F.G.V.S. ed alla Consap in data 29/11/2017, nei termini e nei modi previsti dagli artt. 145, 148 e 287 del D. Lgs. N.209 del 7/09/2005. Inoltre: "Nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni, proposta nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S., spetta all'attore di provare che il veicolo responsabile del sinistro rientra tra quelli soggetti all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 5 e 22 L. 990/69 (ora art. 283 del D.Lgs. n. 209/2005), in quanto tale circostanza è elemento costitutivo del sorgere del diritto

dell'attore". (cfr. Cass. 22.2.1991 n. 1905). E poiché l'istante ha fornito congrua prova su tale ultima circostanza, deve riconoscersi che l'azione risarcitoria in esame, non solo è proponibile, ma è indubbiamente ammissibile. Infatti, per quel che attiene alla legittimazione della [REDACTED] Assicurazione S.p.A., quale Impresa designata per la Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, si rileva che il ricorrente ha depositato atto di denuncia-querela dell'accaduto ed, inoltre, dalle risultanze testimoniali emerge che non è stato possibile identificare il veicolo investitore, in quanto, come riferito dal teste escusso, si è velocemente allontanato dopo aver investito l'attrice. In virtù di tali circostanze, il sinistro deve ritenersi cagionato da veicolo non identificato ex art. 19 L.990/69, così come novellata dal D.lgs. n. 209/2005, art. 282, lett. a.

Nel merito, dalle risultanze processuali, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal primo teste escusso, è emerso che *"...ricordo di aver visto il sig. [REDACTED] attraversare sulle strisce pedonali...vidi un ciclomotore di colore scuro...investì di striscio il fianco destro del sig. [REDACTED]...Per effetto dell'investimento...cadde al suolo sul lato sinistro, invece il ciclomotore...scappò via velocemente senza prestare soccorso...il sig. [REDACTED] Salvatore Lamentava dolori al torace...dopo qualche ora fu costretto a recarsi all'Ospedale..."*

Particolarmente circostanziata è, sulla dinamica del sinistro, la deposizione del teste, sig.ra [REDACTED], escusso all'udienza del 29.11.2017 e, la sig.ra [REDACTED] all'udienza del 15.01.2019 – della cui attendibilità non è dato dubitare –, che ha riferito di trovarsi presente ai fatti, sul luogo in cui si è verificato il sinistro. Il teste ha, quindi, pienamente confermato la dinamica esposta in citazione dall'attore.

Dalla descrizione della dinamica deve ritenersi esclusa la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., in quanto emerge una responsabilità palese del conducente del veicolo rimasto non identificato che non si è attenuto alle regole di comune prudenza e perizia ed in particolare all'art. 140 e 145 del Codice della strada. Inoltre, nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova liberatoria in ordine a diversa responsabilità o quanto meno circostanze tali da far prevedere eventuali concorsi di colpa. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda.

Venendo quindi alle lamentate lesioni, si rileva che in merito ai suddetti danni ed alla loro risarcibilità, va premesso che questo giudice, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in



quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito. Ove, infine, il fatto sia inquadrabile in una ipotesi di reato, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale (danno morale). In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica; solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.

Venendo al caso di specie, dall'elaborato medico redatto dalla dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] a cui è stato conferito incarico all'udienza del 22.05.2019, si evince che *"ritengo che il nesso di causalità tra evento traumatico e lesioni sia rispettato per concordanza tra lesioni riportate, trauma subito e dinamica del sinistro. Tali lesioni comportano un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 20 al 75% + 20 al 50%. A tutt'oggi residuano postumi di danno alla validità biologica valutabili nella misura dell'1,5%"*.

Pertanto, questo Giudice ritiene di valutare il danno nella misura di € 2.325,57 di cui € 1.068,32 a titolo di danno biologico permanente, € 1.187,25 a titolo di invalidità temporanea ed € 70,00 per spese sostenute, per un totale di € 2.395,57. Nulla per il danno morale poiché non provato.

Su tale somma, proprio perché liquidata all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria, come da condivisibile ed autorevole orientamento della S.C. (S.U. n.1712 del 17.2.95). Per quel che attiene agli interessi, il Giudice ritiene equo quantificarli nella misura del 2% annuo, con decorrenza dalla data dell'evento al deposito della



sentenza. Successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ossequio al Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, tenuto conto della natura e della complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, nella persona dell'Avv. Cira Santaniello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Dichiarare la esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa a carico del conducente il motoveicolo diletuato e come tale non identificato;
- b) Conseguentemente condanna la ██████████ Assicurazioni S.p.A., quale Impresa designata per la Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 2.395,57= come da motivazione, oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo;
- c) Condanna altresì la convenuta al pagamento delle competenze di giudizio, in favore dei procuratori dell'attore dichiaratisi anticipatari, e quantificate in complessivi € ██████████, di cui € ██████████= per esborsi, IVA e CPA come per legge oltre spese forfettarie nella misura del 15% ex D.M. 10/03/2014 n 55;
- d) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta e liquidate in € 390,00, somma comprensiva di anticipi già eventualmente versati al consulente.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli li 22 ottobre 2019

IL CANCELLIERE  
Michele 

Il Giudice Onorario di Pace

Avv. Cira Santaniello



GIUDICE DI PACE DI BARRA DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 4 FEB 2020
Napoli, li

